

(N. 1529)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

e dal Ministro dei Lavori Pubblici

(NICOLAZZI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1981

Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 396, concernente differimento del termine di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385, in materia di indennità di espropriazione

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385, concernente norme provvisorie sulla indennità di espropriazione di aree fabbricabili, ha stabilito una disciplina di carattere temporaneo per far fronte con tempestività al problema della misura della indennità di espropriazione insorto a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 1980, con la quale sono state dichiarate illegittime le norme contenute nelle leggi n. 865 del 1971, n. 247 del 1974 e n. 10 del 1977.

È stato previsto che tale regime provvisorio debba avere efficacia fino all'entrata in vigore di una apposita legge sostitutiva delle norme incostituzionali, legge da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della citata legge n. 385 (16 agosto 1981).

Quasi contemporaneamente alla presentazione al Parlamento del disegno di legge poi divenuto legge n. 385, e precisamente con decreto 5 marzo 1980, fu costituita dal Ministro dei lavori pubblici una commissione al fine di studiare nuove disposizioni in materia di indennità di espropriazione sostitutive di quelle dichiarate illegittime.

La commissione di studio — presieduta dal professor A. Sandulli e composta dai professori E. Capaccioli, G. Muraro, V. Di Gioia, A. Predieri e M. Pallottimo, dottori Martuscelli e M. Cervaro — concluse i suoi lavori con la presentazione in data 24 luglio 1980 di una elaborata relazione accompagnata da due articolati corrispondenti a talune ipotesi formulate nella stessa relazione.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

All'elaborazione delle varie ipotesi, la relazione premette di avere tenuto presenti, oltre agli aspetti giuridici, le intese intervenute tra i partiti della maggioranza governativa in vista della formazione del (precedente) Governo.

A parte tale premessa che sottolinea il rilievo politico della soluzione che verrà data al problema, è da tenere presente che la misura dell'indennità di espropriazione, in un regime di economia mista, riguarda uno degli aspetti più delicati del rapporto fra cittadini e pubblica amministrazione. Inoltre la scelta di uno fra i possibili diversi criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione può avere notevole incidenza sulla prefigurazione di un certo modello di sviluppo della società italiana.

Per tali motivi, e per avviare a soluzione il problema di che trattasi, il Governo

ha ritenuto di adottare un procedimento che consente al Parlamento, nella visione di tutte le diverse ipotesi che la complessa problematica presenta, di condizionare le definitive scelte dopo un approfondito dibattito.

È stata, pertanto, sottoposta al Parlamento una sintesi sullo stato di elaborazione dell'intera questione.

Tuttavia, in tale situazione non appare pensabile che entro il 16 agosto prossimo possa essere emanata la compiuta e definitiva normativa per regolare l'intera materia.

È sembrato quindi opportuno disporre la proroga della normativa temporanea, in considerazione dell'ampiezza e della delicatezza dei rapporti sui quali la normativa stessa incide.

Il decreto è presentato quindi al Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 28 luglio 1981, n. 396, concernente differimento del termine di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385, in materia di indennità di espropriazione.

Decreto-legge 28 luglio 1981, n. 396, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 30 luglio 1981.

**Differimento del termine di cui all'articolo 1
della legge 29 luglio 1980, n. 385, in materia di indennità di espropriazione**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre il differimento del termine del 16 agosto 1981 stabilito nell'articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385, in pendenza della pronuncia del Parlamento sull'indirizzo da seguirsi nella emananda normativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine indicato nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385, è differito al 16 agosto 1982.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1981.

PERTINI

SPADOLINI — NICOLAZZI

Visto, il Guardasigilli: **SARTI**